(N. 1243)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 novembre 1955 (V. Stampato N. 1803)

presentato dal Ministro delle Finanze
(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio (VANONI)

col Ministro del Tesoro
(GAVA)

col Ministro dell'Industria e del Commercio
(CORTESE)

e col Ministro del Commercio con l'Estero
(MATTARELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1955

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 874, concernente variazioni alla imposta di fabbricazione sugli olii minerali lubrificanti.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 874, concernente variazioni all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti, è convertito in legge, con la seguente modificazione:

« È aggiunto il seguente articolo 1-bis:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine, previste per gli oli da gas dall'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, sono elevate da lire 9.000 a lire 12.400 per quintale ».

Il Presidente della Camera dei deputati

L'EONE.

ALLEGATO.

Decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 874, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 6 ottobre 1955.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di un'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione in sostituzione della preesistente tassa di vendita, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, recante modificazioni del trattamento fiscale degli oli minerali;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare le aliquote dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine sugli oli minerali lubrificanti sono stabilite nella seguente misura:

- a) oli lubrificanti bianchi L. 15.700 per quintale;
- b) oli lubrificanti altri L. 12.400 per quintale.

Art. 2.

L'aumento di imposta, derivante dal disposto dell'articolo 1, si applica anche agli oli minerali lubrificanti che abbiano assolto le preesistenti aliquote e che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto siano da chiunque e dovunque posseduti in quantità complessivamente superiore a 10 quintali.

All'uopo i possessori dovranno fare denunzia delle quantità possedute, anche se viaggianti, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla Circoscrizione doganale, competente per territorio, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il supplemento di imposta dovuto in base all'articolo 2 deve essere versato alla competente Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notifica della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 per cento. Detta indennità è ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 4.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo 2 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai cinque stabiliti nel predetto articolo 2.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1955.

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — VANONI — GAVA — CORTESE — MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: Moro.